

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di _____
- N. _____ vol. _____ delle denunce
- Art. _____ del campione unico
- (f. 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902).
- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunciati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunciati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).
- (7) Firma del denunciante o dei denunciati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscrittore (1) Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua qualità di Presidente dell' I. A. C. P. dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9 dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunciante e (3) ed il Sig. LA BIANCA LIBORIO convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 1° lotto di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 511 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1040 31200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Gonim. Com.te Ubaldo V. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 al N. 3102

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

IL CASIERE

CAV. MIN. V. CRANIE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1293)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino emanato 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità o domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1967).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LA BIANCA LIBORIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 5718 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 25 AGO 1962 19 al N. 2254

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feudi dieci*

IL CASSIERE
(*) Bollo a pagamento.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. LA BIANCA Liborio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA F.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.365 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 11 27 AGO 1960 19 60

I... DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 22 NOV 1960 19

vol. foglio registro Atti Privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.(3) Fra essi denunzianti o denunzianti in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. LA BIANCA Libero

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 del 4° lotto

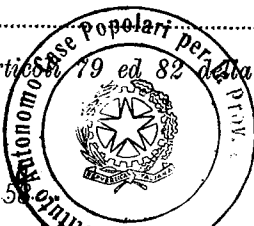
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.355 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli artt. 68, 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959 19 58



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1163

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.

Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. (3) ed il

Sig. Le Frances Libonò

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Francavilla Fontana

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.355 mensili anticipate. 64860

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27-8-1958 al N. 1439

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1439

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Libonò

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie, senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

302018
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7250

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. La Bianca Liborio

Lotto 1° Scala A Int. 5

Via Tandino

Francesilla F.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.121 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.540 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.121</u> vano per vani <u>5.10</u> £ .	<u>5.718</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>172</u>
	<u>6.540</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 726P

Brindisi, li _____

18 AGO. 1966

AL SIG. LABIANCA Libano

1600 (P. 1606 A/5. Via Bologna, 3

RACCOMANDATA ^{2 R}

FRANCAVILLA Fontana
(BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FRANCAVILLA Lotto 1 scala 1
A/5 Via Bologna a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.210.421 =.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

I. A. C. R. - Brindisi
PROL. N. 6923 25 LUG. 1966

Francavilla Fontana

Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Liforio La Bianca
abitante al 1° lotto case popolari
site in via Cologno n. 3 int. 5
scala A fa domanda a codesto
Istituto affinché la sua
abitazione condotta in loca-
zione sia ammessa a riscatto
giusto D.P.R. n. 231 del 27/4/1962.
Ha presente che
alliga a codesta domanda
un assegno bancario di L. 5000
a rimborso spese d'istruttoria.

Con osservanza
Liforio La Bianca

RA
337/25

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. N. 6748

Brindisi

18 LUG. 1966

AL SIG.

LIBORIO LA BIANCA

Via Cologno, 3 - Int 5

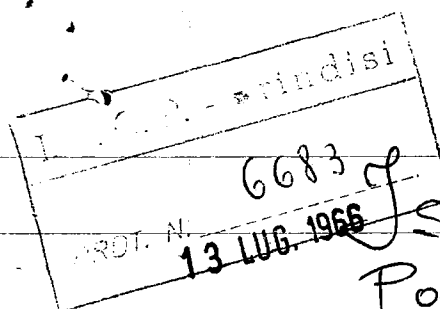
Francaville Fontana

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U.G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



Istituto Autonomo Case
Popolari della Prov. di Brindisi.

Il sottoscritto Liforio La Bianca
inquilino del I lotto, scala A,
int. 5 Case Popolari di Francavilla
Fontana sito in via Cotogno,
chiede il riscatto dell'abitazione
e fa presente che inten-
de adottare il pagamento rateale
mensile computabile in
venti (20) anni, visto il DPR
del 27-4-1962 n° 231.

Renderò noto che la
somma di L. 5.000 per le
spese d'ufficio saranno versate
a favore di codesto Istituto
al più presto.

Si attende di con-
ferma invia distinti saluti.

Liforio La Bianca
Francavilla Fontana 11/7/1966

Br. 18 Sett. 1967

6914 Spett. le Istituto Autonomo per le case
popolari della Provincia di Brindisi.

Oggetto : riferimento prot. n: 7367
D.P.R. 27-4-1962 n: 231.

Con riferimento Vs. raccomandata del 18/8/1966
Vi informo che intendo ottenere il passaggio a
riscatto (in relazione alle disposizioni di legge di cui
al D.P.R. 27-4-1962, n: 231) dell'alloggio sito in Francavilla
Fontana sotto la scala A/5 in via Cotugno a suo tempo
assegnatomi locazione semplice.

Pertanto preso visione che il prezzo definitivo di cessione
ascende a L. 1.210.421 Vi comunico che intendo
adottare il pagamento rateizzato per la durata di
anni 20 con rate mensili costanti al tasso di inte-
resse del 5% -

Rimango in attesa di conoscere il costo mensile
definitivo delle rate da versare per la durata di
20 anni (fino all'estinzione del prezzo di cessione) e di
Vs. ulteriori comunicazioni.

Distinti saluti
Liborio La Bianca

Inviare comunicazioni:

LA BIANCA LIBORIO
VIA OSANNA 128
BRINDISI

Michele

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
BRINDISI

287.C.A.

La sottoscritta La Bianca Iolanda nata a Sebenico
(GR) il 28.10.1910, residente in Brindisi Via Osanna
N.116, moglie del defunto La Bianca Liberio proprietaria
rie dell'alloggio sito in Francavilla Fontana al 1°
lotto di case popolari di Via cetegno N.3 int.5 già
di cedeste Istitute, chiede in nome e per cento pre-
prio e del figlio La Bianca Giuseppe, di poter versare
in unica soluzione la quota di capitale non ancora
corrisposta per il completo riscatto dell'alloggio.

La scrivente fa presente che verserà le quote mensili
sino al 30.5.84 dopo attenderà che cedeste Istitute
comunichi la quota del riscatto.

Allega alla presente:

- 1) certificato di morte;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

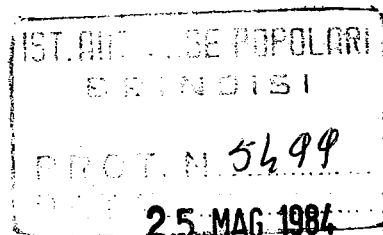
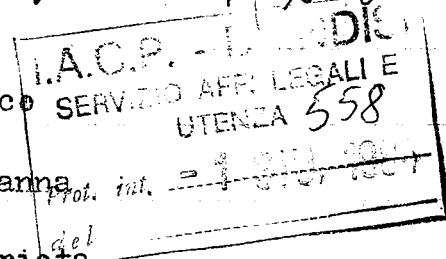
Brindisi li 16.5.84

Con Osservanza

* Iolanda La Bianca

Via Osanna N.116

BRINDISI



*Aut. o. 10/10/84
ho ricevuto
268.891-
A*

13608
22 OTT. 1984

**SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA**

e p.c.

**-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-EREDI LABIANCA LIBORIO
Via Cotegno, n. 3
FRANCAVILLA FONTANA**

ALL.N.4

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - Lotto 1° - Sc/A - Int.5 -Via Cotegno,3 assegnatario Sig. Labianca Liborio- deceduto-.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poichè è stato pagato per intero ed in anticipo il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 2/4/1968-Rep.n. 100817/5231 e registrate a Brindisi il 16/4/1968 al n. 3681 - mod. II - vol. = .

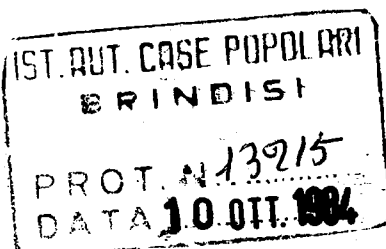
Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)**



GR/RU

Francavilla Fontana 9 OTTOBRE 1984



ALL'IST.AUTONOMO CASE POPOLARI

Brindisi

[Handwritten signature]

Oggetto: Comunicazione del residuo debito, per riscatto anticipato dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana Via Cotogno n°3 Int.5-assegnato al Sig. LA Bianca Liborio-deceduto.

Riferimento Vs. lettera prot.n° 6239 in data 18.6. 1984 del servizio Affari legali e utenza:-

La sottoscritta La Bianca Iolanda moglie di La Bianca Liborio deceduto fa presente a codesto Istituto, che in data odierna ha eseguito il versamento, presso l'ufficio postale di Francavilla Fontana, della somma di Lire 268.891 quale residuo debito a saldo del prezzo di cessione dell'alloggio.

Per la definizione della pratica di trasferimento della proprietà allega alla presente i sottoelencati documenti richiesti da codesto Ufficio:-

- 1°) Fotocopia della ricevuta di versamento;
- 2°)-Stato di Famiglia originario di La Bianca Liborio.

Con Osservanza
(La Bianca Iolanda)

La Bianca Iolanda

P.S. Si prega codesto Istituto di voler inviare la comunicazione al sottoelencato indirizzo.

La Bianca Iolanda
Via Cotogno n°3
1° Lotto Case Popolari
Francavilla Fontana

P. 6239
18 GIU. 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-ALLA SIG.RA LABIANCA IOLANDA
Per gli eredi di Labianca Liborio
FRANCAVILLA FONTANA

Oggetto: Comunicazione del residuo debito, per riscatto anticipato dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - Lotto 1° - Sc/A - Int. 5 - Via Cotogno - assegnato al Sig. Labianca Liborio-deceduto.

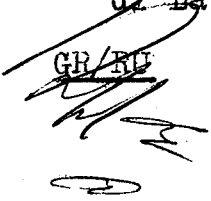
Con riferimento alla Sua lettera del 16/5/1984, concernente la richiesta di riscatto anticipato dell'alloggio indicato in oggetto, si comunica che il residuo debito a saldo del prezzo di cessione ammonta complessivamente a L. 268.891=.

Pertanto, appena la S.V. avrà effettuato il suddetto versamento ed esibito a questo Servizio la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al notaio per il trasferimento definitivo della proprietà.

Distinti saluti.

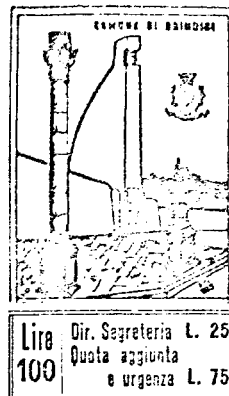
P.S. Si prega di portare uno
— stato di famiglia originario
di Labianca Liborio.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/RT




COMUNE DI BRINDISI



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L'anno millenovecento ottantadue addì due del mese di Maggio in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me Luigi Antonio Ufficiale Stato Civile - Anagrafe è comparsa la Sig. La Bianca Isolda nata a Sesimes il 28-10-1910

della cui identità personale sono certo, la quale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 Agosto 1957, n. 678, previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni dall'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato che in data 20-7-1979 a causa malattia moriva in Brindisi senza lasciare testamento 1 signor La Bianca Liborio nato a Lecce (LR) il 15-5-1903 lasciando a succedere gli per legge la dichiarante e il figlio La Bianca Giuseppe nato a Molfetta il 13-10-1938.

che non vi sono altre persone, oltre a quelle indicate, che possono vantare diritti a quota di legittima o di riserva nella successione di cui trattasi;

che i figli minori

sono rappresentati legalmente dal

e che alla morte del de cuius non esercitavano attività lavorativa;

che tra i figli suddetti non ve ne sono inabili a lavoro, nè inabilitati, nè interdetti;

che tra i figli suddetti sono inabili al lavoro - inabilitati - interdetti ed a carico del de cuius il quale provvedeva in maniera continuativa al loro sostentamento i seguenti:

che a carico dei coniugi sopra indicati non fu mai pronunciata sentenza di separazione legale, passata in giudicato;

che dopo la data della morte del dante causa il coniuge superstite non ha contratto altro matrimonio.

Si rilascia in carta libera per uso PENSIONE.

IL DICHIARANTE

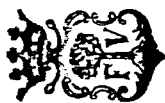
x Isolda La Bianca

Timbro



L'INCARICATO DEL SINDACO
Uff. Stato Civile-Anagrafe delegato
Luigi Antonio

(1) Segretario Comunale o funzionario competente a ricevere la documentazione.



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
(PROVINCIA DI BRINDISI)

CORRISPONDENTE INVITATO
AL NOTARIO

STATO DI FAMIGLIA

ORIGINARIO

del Sig. La Bianca Liborio

N.B. - La qualifica di capo famiglia e della professione non costituiscono oggetto di certificazione (art. 30 D.P.R. 31-1-1958 n. 136) e sono validi soltanto agli effetti anagrafici.

già residente in questo Comune
dal 16.12.1946 con provenienza da Otronei.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	N A S C I T A			STATO civile	Relazioni di parentela	Annotazione
		COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	La Bianca Liborio	Lamia (Grecia)	15	5	1903	coniug.	- emigrato a Brindisi il 7.11.1966 -
2	La Bianca Iolanda	Fiume	28	10	1910	"	- emigrata a Brindisi il 7.11.1966 -
3	Labianca Giuseppe	Molfetta	13	12	1938	"	- emigrato a Oria l' 8.9.1961 -
4	=====						
5							
6							
7	N.B. il nominativo di cui						
8	del suindicato nucleo familiare fino al 28.2.1959, in se-						
9	guito a matrimonio.-						
10	=====						
11							
12							
13							
14							
15							



Si rilascia il presente in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Francoavilla Fontana, li - 3 SET 1984 19

L'impiegato responsabile



L'Ufficiale d'Anagrafe

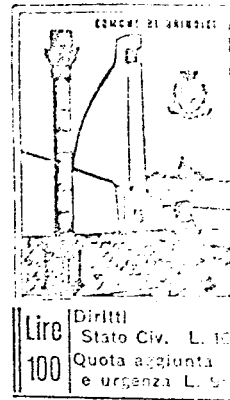
[Signature]



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto *Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.*

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno *Venerdì* del mese *Luglio* dell'anno *1979*
è morto in *Brindisi - La Bianca Libona*
che era nato in *Lamia (GR)* il *15-5-1903*
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine *158* parte *II S.B/5*

Rilascia in carta *libera* per uso *conservato*
legale

Brindisi, *10-5-1984*

L'IMPIEGATO ESTENSORE



UFFICIALE DELLO STATO CIVILE - I.I.
UFFICIO CIVILE - Anagrafe delegato
(Cosimo Mega)

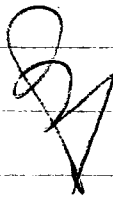
N^o 3212

~~Lettera~~
~~ISTITUTO AUTONOMO~~

~~Per le Case Popolari,~~

3/ sottoscritti da Bianca Liborio e Di Gaetano Michele, abitanti
il primo nell'appartamento numero 1 della scala B, il secondo nell'ap-
partamento numero 5 della scala A, fanno gentilmente presente
a codesto Istituto che in decorrenza dal mese di
Maggio c.a. hanno deciso, per motivi strettamente
personali, di scambiarsi i rispettivi appartamenti siti nel
lotto delle Case popolari di Francavilla Font., impegnandosi
così a rispettare le norme contrattuali ed a versare mensilmente
le rispettive somme stabilite precedentemente per i due alloggi.

Distinti saluti.


La Bianca Liborio-
Di Gaetano Michele
Francavilla Fontana

15 febbraio 1958

(PROT. N. 2468

18.2.58